



**VADEMECUM PER GLI OPERATORI  
INTERCATEGORIALI UIL ARTIGIANATO SU  
FSBA - FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
ALTERNATIVO DELL'ARTIGIANATO**

***XVII Congresso Nazionale UIL-Roma,  
Convention Center La Nuvola EUR  
21-22-23 giugno 2018***



*Vademecum*

*per gli **Operatori Intercategoriali UIL Artigianato su **FSBA*****  
***Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato***

*Ultima revisione nel mese di febbraio 2018*

*Stampato dalla Stamperia UIL*

*Grafica: Mauro Celli*

*La raccolta della documentazione è a cura del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Artigianato UIL (Via Lucullo 6 –Roma; [artigianato@uil.it](mailto:artigianato@uil.it); <http://www.uil.it/artigianato/>)*

## **INDICE**

- *Introduzione*
- *Vademecum FSBA*

### Documentazione in allegato:

Art. 3 L. 92/2012

Art. 27 Dlgs. 148/2015

Statuto FSBA

Regolamento FSBA (rev. del 7.07.2016)

A.I del 30.11.2012

A.I del 31.10.2013

A.I. del 29.11.2013

A.I. del 10.12.2015

A.I. del 18.01.2016

A.I. del 1.06.2016

A.I. del 7.02.2018



## ***Introduzione***

La bilateralità artigiana, negli ultimi anni, si è progressivamente dotata di maggiori strumenti di welfare contrattuale per rispondere alle esigenze dei lavoratori dipendenti e delle imprese di comparto. Ciò è stato possibile grazie all'impegno delle Parti Sociali dell'Artigianato e alle numerose Intese da esse sottoscritte.

Ultimo "nato" è FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato istituito in attuazione delle L. 92/2012 e dell'art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e da CGIL, CISL, UIL. Per il comparto artigiano è il nuovo Fondo a garantire ai dipendenti gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sostituendo la Cassa integrazione in deroga.

Al fine di favorire una più ampia conoscenza di questo importante "strumento" da parte degli Operatori Intercategoriali UIL Artigianato, il Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Artigianato UIL insieme con il Servizio UIL Politiche Territoriali del Segretario Confederale Guglielmo Loy e con il contributo del funzionario del Servizio, Marco Massera, ha deciso di realizzare un breve Vademecum. Prezioso è stato il lavoro svolto da Giulia Zuccarello, funzionario del Coordinamento, per la realizzazione dello stesso.

Speriamo sia un lavoro utile ai nostri Delegati di Bacino e ai nostri RLST, impegnati sul territorio a stretto contatto con i lavoratori e con i cittadini.

Il testo è aggiornato a febbraio 2018. Ricordiamo che tutti gli strumenti della bilateralità, non solo FSBA, sono in continua evoluzione e dunque è necessario che coloro che operano nel e per il comparto siano continuamente aggiornati in materia.

Ma il dinamismo tali strumenti è una caratteristica loro intrinseca. Infatti come Parti Sociali è nostro compito adoperarci per un miglioramento e potenziamento della bilateralità di comparto. Più la bilateralità di comparto è in grado di rispondere alle esigenze dei nostri iscritti, e più in generale dei lavoratori e dei cittadini, tanto più sarà utile e dunque "mezzo" vincente. Questo è e sarà sempre il nostro impegno a livello nazionale.

D'altro lato, il nostro "essere presenti" sul territorio, come UIL e come UIL Artigianato, ricordiamolo: è frutto dell'operato quotidiano dei nostri Operatori che hanno il compito di fare iscritti e favorire lo sviluppo di una "cultura della bilateralità". Noi abbiamo puntato molto sui nostri Operatori e tale piccola pubblicazione vuole essere un piccolissimo aiuto in più allo svolgimento del loro difficile lavoro quanto prezioso.

Buon lavoro a tutti!





## **VADEMECUM PER GLI OPERATORI INTERCATEGORIALI UIL ARTIGIANATO SU FSBA - FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO DELL'ARTIGIANATO**

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato è stato istituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, Clai e CGIL, CISL, UIL –con A.I. del 2012 e successivi- in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell'art. 27, del D. lgs n.148/2015.

FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per difficoltà aziendale, in costanza di rapporto di lavoro.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE, CONTRIBUZIONE E SOGGETTI INTERESSATI**

Al Fondo aderiscono tutte le imprese artigiane, CSC 4. Infatti, rispetto al dispositivo di legge che prevede l'obbligo per imprese con più di cinque dipendenti, l'atto ed il Decreto istitutivi hanno allargato tale vincolo a tutte le imprese, a partire da un dipendente.

Al Fondo possono aderire anche le Associazioni/Organizzazioni sottoscrittrici l'Accordo Interconfederale istitutivo, gli enti e le società promosse, costituite o partecipate dalle stesse, singolarmente e/o collettivamente, a prescindere dal proprio Codice Statistico Contributivo.

Sono escluse dai versamenti le imprese dell'edilizia, che sono soggette al regime di cassa integrazione ordinaria.

**La contribuzione a FSBA consiste nel versamento di una somma pari allo 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui lo 0,45 % a carico dell'impresa e lo 0,15% a carico del lavoratore, con versamento dell'impresa, a mezzo F24/UNIEMENS mensile.**

La contribuzione a FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. Sono esclusi dalla contribuzione: i lavoratori a domicilio, i dirigenti, i collaboratori coordinati e continuativi non subordinati e gli stagisti.

### **PRESTAZIONI: CONDIZIONI, CAUSALE, DURATA**

Ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento, le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

1. regolare contribuzione a FSBA da parte dell'impresa dal 1° gennaio 2016;
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3. verbale di Accordo sindacale.

In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.

Altra condizione di mancata erogazione è la non disponibilità economica del Fondo.

Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell'impresa la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale. Il controllo della regolarità contributiva viene effettuato dagli Enti Bilaterali Territoriali attraverso il sistema informatico FSBA.

Nella tabella sottostante sono indicate causali e durata delle prestazioni.

CAUSALE	PRESTAZIONE	AMMONTARE/DURATA
1) Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti.	<b><u>ASSEGNO ORDINARIO</u></b>	<p><b>Ammontare: 80% della retribuzione</b> che sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di orario contrattuale con lo stesso massimale Cigo, tetto massimo, oggi di 982,40 euro lordi mensili.</p> <p><b>Durata:</b> 13 settimane nel biennio mobile (65 giornate di effettivo utilizzo se orario di 5 giorni settimanali, 78 se orario di 6 giorni settimanali; contatore aziendale). Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.</p>
2) Situazioni climatiche.		
3) Situazioni temporanee di mercato.		
4) Evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.	<b><u>ASSEGNO DI SOLIDARIETA'</u></b>	<p><b>Ammontare: 80% della retribuzione</b> che sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di orario contrattuale con lo stesso massimale Cigo, tetto massimo, oggi di 982,40 euro lordi mensili.</p> <p><b>Durata:</b> 26 settimane nel biennio mobile (130 giornate di effettivo utilizzo su orario settimanale di 5 giorni, 156 su orario settimanale di 6 giorni). In merito al contatore giornate in ASSEGNO DI SOLIDARIETA', ogni settimana che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile. Per ciascun lavoratore la riduzione complessiva non può essere superiore al 70% su base mensile.</p>

## **LE PRESTAZIONI SONO TRA LORO ALTERNATIVE E NON CUMULABILI NEL BIENNIO MOBILE.**

Per biennio mobile si intende un lasso temporaneo pari a 2 anni (104 settimane). Per quanto riguarda FSBA, il biennio mobile viene calcolato a partire dal giorno in cui il lavoratore riceve la prestazione come stabilito all'art. 4 del Regolamento del Fondo. Il numero delle settimane di trattamento di integrazione salariale non deve superare la durate massime previste da FSBA per l'assegno ordinario e per quello di solidarietà (di cui sopra).

Gli eventi sismici non rientrano nelle causali di intervento relativo agli eventi transitori.

### **PROCEDURA RICHIESTA PRESTAZIONI**

L'articolo 5 del Regolamento FSBA prevede che l'**Accordo sindacale** debba essere sottoscritto preventivamente rispetto all'inizio della sospensione dei lavoratori.

La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa a EBNA/FSBA (mediante sistema informatico) entro 30 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione.

Alla domanda devono essere allegati: sia l'accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per la prestazione conseguente a situazioni climatiche e sia –in entrambi i casi- il LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.

L'accoglimento della domanda ha come preconditione la verifica di:

1. regolarità contributiva a FSBA;
2. anzianità aziendale del lavoratore (90 giorni);
3. non esaurimento del periodo massimo utilizzabile nel biennio mobile.

PRIMA DI RICHIEDERE LA PRESTAZIONE A FSBA l'impresa deve aver utilizzato gli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o regionale e le ferie residue dell'anno solare precedente.

### **ACCORDO SINDACALE**

La stesura dell'Accordo sindacale è propedeutica alla erogazione delle prestazioni. Sul sito FSBA, area riservata, alla quale possono accedere le imprese aderenti ed i loro consulenti, si trova il modello di domanda sul quale inserire i dati obbligatori. Completata la sua compilazione il modello è stampabile e quindi le Parti sono nelle condizioni di sottoscrivere l'Accordo.

La sottoscrizione dell'accordo sindacale rappresenta un'occasione importante per favorire l'adesione dell'impresa all'ultima offerta formativa di Fondartigianato (Invito 3-2017) che prevede una specifica Linea di finanziamento di **Progetti formativi** aventi come destinatari i lavoratori delle imprese che hanno posto - in tutto o in parte - i propri dipendenti in trattamento di integrazione salariale da parte di FSBA (Linea 3).

### **RIPRESA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA**

E' previsto l'obbligo di **comunicazione della ripresa dell'attività produttiva** al termine della prestazione.

In caso di cessazione dell'attività produttiva immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, è fatto obbligo di restituzione delle prestazioni erogate da parte di FSBA.

Il documento per dichiarare la ripresa dell'attività produttiva dev'essere trasmesso tramite l'apposita procedura, al termine del periodo di sospensione indicato sull'accordo sindacale. In presenza di continuità della sospensione, con la presentazione di ulteriori domande, la dichiarazione dovrà essere inviata al termine dell'ultimo periodo di sospensione.

## **EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO**

Nei periodi di sospensione/riduzione indicati nel verbale sindacale il lavoratore conserva il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta, indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientri temporanei).

Di seguito riportiamo alcune casistiche specifiche.

- **Assegno al nucleo familiare:**  
Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario o di solidarietà non è dovuto l'assegno al nucleo familiare.
- **Malattia del lavoratore in sospensione:**  
Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in sospensione dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.
- **Maturazione dei ratei di 13 e 14 mensilità ferie, ROL e permessi nei casi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con intervento di FSBA:**  
La riduzione dell'orario di lavoro non fa venir meno la maturazione dei ratei.  
  
In presenza di sospensione dell'orario di lavoro, maturano i ratei se, nel mese, le giornate lavorate raggiungono comunque il numero previsto dal CCNL applicato per la maturazione degli stessi (es. numero pari o superiore a 15 giorni).
- **Maturazione del TFR:**  
Nel periodo di erogazione delle prestazioni di FSBA, sia nei casi di sospensione che di riduzione dell'attività lavorativa, il lavoratore conserva il diritto alla maturazione, in misura piena, del trattamento di fine rapporto analogamente a quanto previsto per le integrazioni salariali.  
  
Il TFR accumulato durante il periodo di sospensione o riduzione viene calcolato come da contratto ed è in capo all'azienda.
- **Trattamento contributivo e fiscale applicabile alle prestazioni:**  
Le prestazioni erogate da FSBA sono escluse dalla base imponibile previdenziale.

Le prestazioni erogate da FSBA sono soggette a prelievo fiscale in quanto i proventi conseguiti dal lavoratore in sostituzione dei redditi e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti .

- **Imprese “multi localizzate”:**

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro continuano ad essere effettuati con riferimento alla sede principale dell’impresa.

Si effettua un unico versamento contributivo riferito alla provincia di iscrizione dell’azienda. Anche l’esposizione in Uniemens è unitaria e riferita alla medesima matricola e provincia.

- **I giorni di permesso della legge 104/92**

I permessi lavorativi previsti dall’art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è sospeso per la richiesta di prestazione al Fondo non può fruire di tali permessi.

- **Festività**

FSBA prevede l’erogazione di prestazioni per le ore non lavorate, pertanto le altre condizioni previste dai contratti di lavoro a favore dei dipendenti rimangono a carico dell’impresa.

## **CONTATTI FSBA**

Tel: 06.77205055

Fax: 06.77591946

Email: [info@fondofsba.it](mailto:info@fondofsba.it)

[www.fondosba.it](http://www.fondosba.it)



**DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO**



## **Le fonti normative:**

### **1) Stralcio L. 92/2012**

#### **Art. 3**

##### **Tutele in costanza di rapporto di lavoro**

...

14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

### **2) Art. 27 D.lgs. 148/2015**

#### **Art. 27**

##### **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi**

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:

a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;

b) l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti

ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo

tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1;

d) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;

e) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;

f) la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);

g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare:

a) criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi;

b) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;

c) criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;

d) modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.



Repertorio n. 80180

Raccolta n. 11574

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO"

in sigla "FSBA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre

Registrato a Roma 2

14 dicembre 2015


il 15/12/2015

in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 63, alle ore 17 (diciassette).

al n. 34174

Serie 1T

A richiesta dell'Associazione "FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO" in sigla "FSBA, con sede in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 63, Codice Fiscale 97795620588, costituita con atto a mio rogito, in data 26 marzo 2014, Rep.79424/11246, registrato a Roma 2 in data 27 marzo 2014 al n. 7760 Serie 1T, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 20 agosto 2015 al n. 1091/2015.



Io sottoscritto Dottor Massimo Recchi, Notaio in Roma, con studio in Via Cola di Rienzo n.8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra per assistere elevandone verbale all'Assemblea straordinaria degli associati della suddetta Associazione, indetta, a norma di legge e di Statuto per oggi,

in questa ora e in questo luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni Presidente;
- 2) Modifiche allo statuto vigente.

E' presente il signor

- MIOTTO Claudio, nato ad Este (PD) il 20 marzo 1955, domiciliato per la carica ove sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che lui stesso e le persone che hanno sottoscritto il foglio di presenza, che rimane depositato in atti dell'Associazione, sono qui intervenuti per partecipare alla detta Assemblea, ed invita me Notaio a voler procedere alla redazione del relativo verbale.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea per designazione unanime degli intervenuti, il comparente signor Miotto Claudio, il quale mi dichiara:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art.7 dello Statuto;
- che sono presenti, in proprio e per delega, riconosciuta valida ed agli atti dell'Associazione, numero 17 (diciassette) componenti sui 24 (ventiquattro) costituenti la compagine as-

sembleare in rappresentanza di tutti gli associati di diritto  
di cui all'art. 1 comma 2 dello Statuto;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita  
ai sensi dell'art.6 del vigente Statuto Sociale ed idonea a  
discutere e deliberare sul presente Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente  
espone all'Assemblea le motivazioni per le quali è opportuno  
sostituire negli artt. 1, 3, 19 e 21 dello Statuto dell'Asso-  
ciazione il riferimento alla Legge 28 giugno 2012 n. 92, ormai  
superato, con il riferimento al Dlgs 148/2015, attualmente in  
vigore.

L'Assemblea udita la proposta del Presidente, dopo esauriente  
discussione, all'unanimità

delibera

1) di modificare agli artt. 1, 3, 19 e 21 dello Statuto  
dell'Associazione il riferimento alla Legge 28 giugno 2012 n.  
92, con il riferimento al Dlgs 148/2015, e ulteriori modifi-  
che.

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio il testo ag-  
giornato dello Statuto Sociale che, composto di n. 26 (venti-  
sei) articoli, previa lettura da me datane in Assemblea al  
comparsente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto  
la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordi-

naria alle ore 17,20 (diciassette e venti).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale

ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo ha di-

chiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sotto-

scrive alle ore 17,25 (diciassette e venticinque).

Consta di un foglio scritto con mezzo meccanico da persona di

mia fiducia e da me completato su tre facciate e quanto sin-

qui della quarta.

F.to: Miotto Claudio

F.to: Massimo Recchi, Notaio.



Allegato "A" alla Racc. 11574

STATUTO FSBA

Titolo I

COSTITUZIONE -SEDE - SCOPI - DURATA -

Articolo 1

COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 14 e ss., della Legge 28 giugno 2012 n. 92 e articolo 27 comma 1 Dlgs 148/2015, e successive modificazioni, e in conformità agli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, è costituita l'Associazione, con personalità giuridica, denominata "Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato", in sigla, per ogni effetto di legge, "FSBA", in regime di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, con successivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

2. FSBA è costituito e organizzato mediante l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato - EBNA - in forza degli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, nonché per volontà delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali (qui anche "Associati di Diritto" o "Associazioni") costituenti EBNA: CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa con sede in Roma, Piazza Mariano Armellini n.

9/A, Confartigianato Imprese, con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n.152, Casartigiani - Confederazione Autonomia Sindacati Artigiani con sede in Roma, Via Flaminio Ponzio n. 2, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane con sede in Milano, Via Doberdò n. 16, CGIL con sede in Roma, C.so d'Italia n. 25, CISL con sede in Roma Via Po n. 21, UIL con sede Roma Via Lucullo n. 6. I menzionati "Associati di diritto", o "Associazioni" hanno funzioni di indirizzo, di programmazione dell'attività, dell'organizzazione, della governance che verranno presentate agli organi statuari del FSBA.

3. FSBA, che è un'istituzione bilaterale, gestita secondo il principio della pariteticità, riconosce la competenza dell'autonomia collettiva per la disciplina e la determinazione dell'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento e della tipologia di prestazioni, per la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota o di rideterminazione delle prestazioni che in funzione dell'andamento della gestione garantiscano l'equilibrio finanziario e, in particolare, per l'introduzione di meccanismi volti ad applicare quanto previsto all'art. 27 comma 1 e seguenti Dlgs 148/2015 secondo il quale, previa modifica dei rispettivi statuti può determinarsi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimanendo fermi gli obblighi contributivi previsti dall'art. 118 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e che le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative, per la determinazione dei criteri e dei requisiti di gestione di FSBA anche mediante l'adozione di successive modifiche dello Statuto, ivi compresi i criteri di elezione e designazione dei componenti dell'Assemblea, Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. FSBA si conformerà agli accordi interconfederali collettivi vigenti e futuri per l'adozione del regolamento di attuazione, anche ai fini dell'esplicazione della potestà deliberativa da parte del Consiglio Direttivo.

4. FSBA persegue i propri fini istituzionali assicurando il pareggio di bilancio e condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui al Dlgs 148/2015, e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

## Articolo 2

### SEDE

1. FSBA ha sede nel Comune di Roma.

2. Il Consiglio Direttivo può stabilire e variare l'ubicazione della sede di FSBA nel Comune di Roma, nonché istituire uffici, sedi e sportelli in città diverse da quelle in cui è stabilita la sede di FSBA nonché, in forza della convenzione di cui all'articolo 14, comma 2, lett. g), del presente Statuto, presso gli Enti Bilaterali Regionali del comparto dell'artigianato (di seguito anche "EEBBRR").

Articolo 3

SCOPI - PRESTAZIONI

1. FSBA si propone di promuovere forme di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti del comparto dell'artigianato secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 1 e seguenti Dlgs 148/2015 e dagli Accordi Interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, nonché da eventuali successivi accordi interconfederali. Tra i lavoratori possono essere ricompresi i dipendenti delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle società dalle stesse costituite, partecipate o promosse e dei correlati enti bilaterali di livello nazionale e territoriale.
2. Pertanto FSBA si propone di erogare prestazioni al fine di assicurare ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, erogando prestazioni di sostegno al reddito in conformità all'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 ed alla legislazione vigente.
3. In aggiunta a quanto sopra FSBA potrà predisporre eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti costituenti il Fondo nell'ambito dell'autonomia collettiva nazionale.
4. FSBA non ha scopo di lucro.

Articolo 4

DURATA

1. FSBA ha durata illimitata, salvo l'eventuale procedimento di scioglimento/estinzione di cui all'articolo 6 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Capo I

ORGANI

Articolo 5

ORGANI

1. Gli organi di FSBA sono:

A. l'Assemblea

B. il Presidente

C. il Vice-Presidente

D. il Consiglio Direttivo

E. il Collegio dei Revisori

F. il Collegio dei Garanti

2. Gli Organi previsti dal precedente comma durano in carica 3 anni ed alla scadenza del mandato i membri possono essere confermati secondo quanto disciplinato dagli articoli successivi.

Capo II

Assemblea e Presidenza

Articolo 6

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati di Diritto di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto.

2. Gli Associati di Diritto sono rappresentati in Assemblea da ventiquattro componenti in rappresentanza paritetica degli Associati di Diritto, indicati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto o, eventualmente, in sostituzione, da altro componente munito di delega scritta. La delega deve conferire al rappresentante il potere di votare sulle materie all'ordine del giorno e non può contenere riserve. Ogni componente, non può rappresentare in Assemblea più di 1 (uno) componente.

3. All'Assemblea partecipano con diritto di intervento nella discussione e con diritto di voto i rappresentanti di cui al comma 2 che precede. Possono altresì partecipare con diritto di intervento nella discussione i Revisori. Il Direttore può partecipare e, se richiesto, può intervenire.

4. Ciascun rappresentante o persona munita di delega scritta di cui al comma 3 che precede deve esercitare i due voti a lui spettanti nello stesso modo, non essendo ammessa l'espressione di voti disgiunti, parziali, divergenti o contraddittori.

#### Articolo 7

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, almeno due volte l'anno, una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale allo scopo

di procedere all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, e un'altra volta, entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico e finanziario dell'anno successivo.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto di voto con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e con l'avvertimento che la convocazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviata almeno 10 giorni prima della data della riunione a tutti gli Associati. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica inviata con preavviso di almeno 6 giorni.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio e/o video-conferenza.

#### Articolo 8

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - VERBALI

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dall'Assemblea. Copia del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea è portato a conoscenza degli Associati entro 15 giorni a cura del Direttore.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Associato, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti dell'Assemblea tranne che per le lettera a) dell'art. 9 comma 2 e per il comma 3 che sono assunte all'unanimità. I componenti l'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega per ciascun componente.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### Articolo 9

#### ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di FSBA e stabilisce le linee di indirizzo e strategiche dell'azione della stessa. Essa delibera, di regola, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. In particolare, sono di competenza dell'Assemblea in sede

ordinaria:

a) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori

e del Collegio dei Garanti dalle cariche da essi rispettiva-

mente rivestite presso FSBA;

b) la determinazione delle direttive di massima dell'azione

associativa e del programma di attività;

c) l'esame e l'approvazione dei rendiconti economici e finan-

ziari in conformità con la normativa vigente ed applicabile al

FSBA;

d) su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del presente Statuto, la nomina dei membri del Consi-

glio Direttivo nonché la revoca dei componenti dello stesso;

e) la decisione sulle ratifiche delle deliberazioni del Consi-

glio Direttivo che devono essere sottoposte all'Assemblea ai

sensi del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione;

f) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal

Consiglio Direttivo o dal presente Statuto e dal Regolamento

di Attuazione;

g) assumere in genere ogni altra deliberazione che valga a

raggiungere gli scopi associativi;

3. Sono di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria:

a) le modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del

Regolamento di Attuazione. Tali eventuali modificazioni saran-

no trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-

li;

b) l'approvazione e la modifica e/o integrazione del Codice

Etico, fermo restando che tali modifiche e/o integrazioni non

comportano modifica dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;

c) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del

Fondo ai sensi delle rilevanti disposizioni di legge e del

presente Statuto nonché la devoluzione del patrimonio netto

risultante dal rendiconto finale della liquidazione.

PRESIDENZA

Articolo 10

PRESIDENTE

1. Il Presidente di FSBA è eletto dal Consiglio Direttivo, su

indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del presente Statuto. Il Presidente dura in carica per tre an-

ni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.

2. Il Presidente congiuntamente al Vice-Presidente ha, ad ogni

effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale del

Fondo, in giudizio e nei confronti dei terzi e dei membri del

FSBA, con facoltà di agire e resistere in giudizio.

3. Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste

dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, congiun-

tamente al Vice-Presidente sovrintende lo svolgimento di tutta

l'attività del Fondo e delle attività del Direttore. Convoca

l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori

verificandone la regolare costituzione, firma i relativi ver-



bali e cura l'attuazione delle decisioni assunte.

#### Articolo 11

##### VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente di FSBA è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente.

2. Il Vice-Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.

3. Il Vice-Presidente congiuntamente al Presidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale del Fondo, in giudizio e nei confronti dei terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio.

#### Capo III

##### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Articolo 12

##### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri compresi il Presidente e il Vice-Presidente, per conformità al principio di pariteticità di FSBA. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente e del

Vice-Presidente la cui rielezione è disciplinata ai precedenti articoli 10 e 11.

3. Qualora durante il triennio venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende dimissionario e i Consiglieri rimasti in carica devono immediatamente dare notizia alle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo in conformità alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione. I Consiglieri rimasti in carica provvedono al compimento degli atti di ordinaria amministrazione per la gestione di FSBA.

4. Nel caso in cui debba essere sostituito, prima dello scadere del mandato, un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente chiede una nuova designazione alle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. Il membro nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica nel corso del triennio, per dimissioni o per altra causa, rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

5. In aggiunta alle altre ragioni contemplate nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione, i membri del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico anche qualora risultino essere assenti ingiustificati a più di un terzo delle riunioni annuali del Consiglio.

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti oppure la maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo di posta elettronica o fax inviati a ciascun Consigliere almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché indicare luogo, giorno e ora della riunione. In caso di assoluta urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore. Possono altresì essere invitati, qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, altri soggetti in ragione del contributo che possono apportare.

4. Le riunioni del Consiglio di Direttivo, sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti del Consiglio Direttivo, tranne che per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, le modifiche statutarie, la proposta di scioglimento, l'organico ed il regolamento di

FSBA le cui deliberazioni sono assunte all'unanimità.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

6. E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### Articolo 14

##### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione di FSBA e delibera su ogni questione ad esso deferita dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, che non risulti espressamente demandata ad altri Organi.

2. Il Consiglio Direttivo è competente a:

a) promuovere e deliberare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, ed esaminare tutte le questioni di carattere generale dirigendo

l'attività di FSBA;

b) deliberare e sottoporre all'assemblea gli indirizzi generali dell'azione di FSBA e deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente e/o dal Vice-Presidente;

c) proporre all'Assemblea le modificazioni dello Statuto;

d) proporre le modificazioni del Regolamento di Attuazione e del Codice Etico;

e) proporre all'Assemblea, sentite le Associazioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, l'eventuale scioglimento di FSBA;

f) predisporre i rendiconti economici e finanziari in conformità con la normativa vigente ed applicabile a FSBA;

g) predisporre convenzioni da stipulare con gli EEBBRR ai fini della ripartizione dei contributi riscossi su base regionale e dell'erogazione delle prestazioni, con garanzia anche patrimoniale per il relativo utilizzo, nonché ai fini della gestione delle pratiche di sostegno al reddito, e delle correlate istruttorie e rendicontazioni;

h) deliberare se necessario e in ogni caso prendere atto della concessione degli interventi e dei trattamenti istruiti e gestiti dagli EEBBRR in forza della convenzione di cui alla lettera g) che precede, nonché compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento di Attuazione;

i) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

j) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

k) nominare e revocare il Direttore definendo le deleghe e il compenso eventuale ad esso spettante;

l) deliberare la costituzione di Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro, con funzioni consultive e propositive, a supporto delle attività e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, individuando le specifiche aree di intervento degli stessi;

m) promuovere e attuare tutto quanto sia ritenuto utile per il perseguimento degli scopi di FSEA;

n) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o da regolamenti.

#### Capo IV

#### DIRETTORE

#### Articolo 15

#### NOMINA E FUNZIONI

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo fra soggetti dotati delle necessarie competenze e dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto, in ogni caso con specifica formazione professionale, o esperienza gestionale, in materie economico-

giuridiche. Il Direttore provvede alla organizzazione e alla direzione degli uffici di FSBA e ne coordina le attività.

2. Il Direttore dura in carica 4 anni. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità, sentite le Associazioni di cui all'art. 1 comma 2 e verificato l'operato, di prorogare il suo mandato.

3. Salvo quanto altrimenti disposto, il Direttore:

a) nell'ambito e nei limiti delle direttive del Consiglio Direttivo, gestisce FSBA, è responsabile dell'organizzazione di FSBA e della amministrazione dei fondi, seguendo, ove indicati, i criteri di gestione previsti dal Regolamento di Attuazione;

b) attua le disposizioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, nonché le direttive fissate dagli organi di FSBA;

c) predispone, d'intesa con il Presidente e il Vice-Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale di FSBA, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

d) mantiene il coordinamento tra gli organi di FSBA;

e) partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro costituiti dal Consiglio Direttivo, predispone gli atti per la loro convocazione e, ove richiesto, ne redige i

verbali;

f) sovrintende il personale di FSBA nei termini previsti dal CCNL applicato e dal regolamento.

4. Al Direttore può essere delegata la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici postali, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Attuazione.

#### Capo V

#### COLLEGIO DEI REVISORI

#### Articolo 16

#### COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, nominati sulla base del presente Statuto e della normativa vigente. L'Assemblea inoltre elegge i due membri supplenti.

2. I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. I due membri supplenti subentrano agli effettivi quando questi siano eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di FSBA, sull'amministrazione del fondo comune, accerta la regolare tenuta della contabilità compiendo verifiche a propria discrezione e accerta la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario annuale alle

risultanze dei libri e delle scritture contabili. Riferisce su quanto sopra al Consiglio Direttivo redigendo una apposita relazione al rendiconto economico e finanziario annuale e sul preventivo economico e finanziario.

5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente a mezzo fax o posta elettronica inviato almeno 8 giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del Collegio dei Revisori si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

6. I Revisori devono essere iscritti al registro di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

7. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### Capo VI

#### COLLEGIO DEI GARANTI

#### Articolo 17

#### COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi eletti dal Consiglio Direttivo che nomina tra essi anche il Presidente del Collegio stesso.

2. I componenti del Collegio dei Garanti devono essere personalità indipendenti di particolare competenza.

3. I membri del Collegio dei Garanti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Collegio dei Garanti è convocato dal suo Presidente a

mezzo fax o posta elettronica inviato almeno 8 giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del Collegio dei Garanti si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

5. Tutte le controversie afferenti alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Statuto sono devolute al Collegio dei Garanti il quale svolge funzioni meramente conciliative della controversia e decide sulla stessa "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono validamente assunte a maggioranza.

6. I Garanti possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente del Collegio dei Garanti svolge anche le funzioni di Amministratore indipendente del Codice Etico.

#### Capo VI

#### DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

#### Articolo 18

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. La carica di Presidente e di Vice-Presidente non è cumulabile con altra carica all'interno di FSBA, fermo restando che il Presidente e il Vice-Presidente sono membri del Consiglio Direttivo. Le cariche di componente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti sono incompatibili con ogni altra carica di FSBA.

#### Articolo 19

ONORABILITÀ

1. Sono cause ostative di accesso alle cariche di FSBA:

a) l'assenza dei requisiti di onorabilità di volta in volta individuati con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal Dlgs 148/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, la condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e, in ogni caso, le fattispecie previste nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

2. Sono cause di decadenza dalle cariche di FSBA:

a) le cause ostative di cui al comma precedente;

b) l'assenza ingiustificata per più di un terzo delle sedute del Consiglio Direttivo.

3. La dichiarazione di decadenza e' effettuata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

PROFESSIONALITÀ

1. Il Presidente, il Vice-Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo di FSBA devono possedere adeguate capacità ed esperienza amministrativa, conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell'assolvimento di incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali di amministrazione, per uno o più periodi non inferiori ad un triennio, anche in conformità alle indicazioni ministeriali che verranno emanate.

Titolo III

PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Articolo 21

FONDO COMUNE

1. Il fondo comune di FSBA è costituito:

a) dai contributi che i datori di lavoro e i lavoratori verseranno e dunque, per l'effetto, dai contributi che EBNA attribuirà, sulla base degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti tra gli Associati di Diritto di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, in ragione del regime convenzionale pro-tempore sussistente con l'INPS, secondo quanto previsto dal Dlgs 148/2015 e/o con ulteriori risorse di rilievo pubblico destinabili a FSBA;

b) da eventuali contributi straordinari;

c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

d) da beni mobili e immobili di proprietà;

e) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;

f) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a FSBA.

2. Le spese per il funzionamento e la gestione del Fondo sono a carico di EBNA.

#### Articolo 22

#### RENDICONTI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

1. Gli esercizi finanziari di FSBA hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del Direttore, il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio. Qualora siano state istituite gestioni separate riferibili agli EEBRR, in ragione di convenzioni di cui all'articolo 14 comma 2, lett. g) del presente Statuto, devono essere compilati per esse rendiconti distinti.

3. I rendiconti di FSBA possono prevedere una riserva finanziari per finalità peregrative di rilievo nazionale le cui causali e quantità saranno contenute nel Regolamento di Attuazione, sulla base di accordi interconfederali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1 comma 2, e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile a FSBA.

4. I rendiconti, corredati dalle relazioni illustrative, sono sottoposti, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori-

ri, all'Assemblea che deve deliberare sul rendiconto di previsione entro il 31 dicembre precedente l'esercizio considerato e sul rendiconto consuntivo entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce.

5. La gestione economico-finanziaria di FSBA deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'attuazione di provvedimenti coerenti alla normativa vigente.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 23

#### EQUILIBRIO FINANZIARIO

1. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione relativa al sostengo al reddito, il Consiglio Direttivo deve adottare i necessari provvedimenti.

2. In caso di mancata adozione di tali provvedimenti, anche su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto, si procede allo scioglimento/estinzione di FSBA. In tal caso il patrimonio netto di FSBA risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito a EBNA.

#### Articolo 24

#### REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. Il Regolamento di Attuazione, successivamente compilato e approvato dal Consiglio Direttivo, sarà compiegato al presente Statuto, per finalità di trasparenza amministrativa, non costituendo esso parte integrante ed essenziale dello Statuto.

2. Eventuali modificazioni al Regolamento di Attuazione possono essere deliberate dall'Assemblea in conformità alle previsioni di cui al presente Statuto.

Articolo 25

CODICE ETICO

1. Il Codice Etico è predisposto in conformità alle procedure dettate nel presente Statuto.

2. Il Codice Etico è strumento fondamentale di FSBA.

Esso intende promuovere elevati standard di etica di FSBA.

3. Il Codice Etico è amministrato dal Presidente del Collegio dei Garanti.

4. Eventuali modifiche delle norme del Codice Etico sono deliberate dall'Assemblea in sede straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to: Miotto Claudio

F.to: Massimo Recchi, Notaio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E' copia conforme all'originale che si rilascia per uso

CONSENTITO

Roma, li 15 DICEMBRE 2015

Muhammad



Muhammad

# **Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA**

## **Premessa**

Il presente Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, denominato FSBA, istituito in attuazione dell'art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, sottoscritti da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, "Associati di diritto a FSBA" come previsto dallo Statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli Accordi Interconfederali, dello specifico Decreto Interministeriale, nonché delle leggi vigenti.

## **Art. 1 Entrata in vigore**

La validità del presente Regolamento decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale emanato ai sensi dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

## **Art. 2 Campo di applicazione**

Il Fondo si applica a tutti i dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claii, CGIL, CISL, UIL, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Al Fondo potranno accedere anche i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

L'impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015.

## **Art. 3 Aliquota contributiva**

La contribuzione ordinaria a FSBA, stabilita dall'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, è pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale.

A partire dal 1° gennaio 2016 la contribuzione a FSBA, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un'ulteriore quota dello 0,15%, sempre calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori, con trattenuta in busta paga. La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data del 1° luglio 2016.

## **Art. 4 Prestazioni di sostegno al reddito**

Il Fondo eroga con le durate e le causali previste di seguito la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'art. 30 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e la prestazione dell'assegno

di solidarietà di cui all'art. 31 del d.lgs. 148/2015, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 971,71 (novecentosettantuno/71) e successivi adeguamenti.

Le durate delle prestazioni previste dal presente articolo sono le seguenti:

- 13 settimane per l'assegno ordinario, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
- 26 settimane per l'assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.

#### **Art. 5 Causali di intervento**

Ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2 che in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, siano sospesi dal lavoro a zero ore o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è corrisposto l'assegno ordinario nei seguenti casi:

- a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- b. Situazioni temporanee di mercato.

L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell'Accordo sindacale.

Parimenti, ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2, in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, spetta l'assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell'orario di lavoro.

#### **Art. 6 Versamento del contributo**

Il versamento del contributo a FSBA viene effettuato dall'azienda per tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni in forza nel mese nell'azienda. Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, distinto per versamento o conguaglio, con la specifica causale EBNA.

#### **Art. 7 Destinatari delle prestazioni FSBA e soggetto erogatore delle prestazioni**

L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene a livello regionale attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una apposita convenzione tra FSBA ed Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano possono erogare la prestazione attraverso due distinte modalità:

- 1) attraverso l'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
- 2) direttamente al lavoratore.

La scelta effettuata dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovrà essere comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 2016, la scelta dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di riferimento.

#### **Art. 8 Documentazione richiesta per l'erogazione delle prestazioni**

La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica, sulla base della modulistica deliberata dal comitato direttivo di FSBA. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato l'Accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche, nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.

La domanda di prestazione genera un protocollo ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

L'azienda è tenuta a inviare a FSBA alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

#### **Art. 9 Attività istruttoria dell'Ente Bilaterale Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano**

L'Ente Bilaterale Regionale (EBR) e delle province autonome di Trento e Bolzano riceverà dal sistema informatico di FSBA la domanda con le seguenti evidenze:

- 1) non risulta presente nel data base
- 2) presente nel data base ma non in regola
- 3) presente nel data base ed in regola.

Il sistema informativo di FSBA renderà visibili questi elementi.

Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano interagiscono per conto di FSBA con l'impresa nell'eventualità che la situazione non sia regolare. In caso di recuperi contributivi sarà l'Ente

Bilaterale Regionale o le province autonome di Trento e Bolzano ad inserire nel sistema l'avvenuta regolarizzazione, il sistema ne terrà traccia fintanto che lo scarico automatico dei flussi INPS/Agenzia delle Entrate non si andrà a sovrapporre all'inserimento manuale fatto dall'operatore dell'EBR.

Tramite la procedura informatica con un apposito format l'impresa comunicherà mensilmente le assenze dal lavoro, che saranno prese in carico dal sistema informatico di FSBA e dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; il sistema verificherà che la situazione contributiva sia in regola calcolando, altresì, l'ammontare della contribuzione correlata.

Il rimborso di questa avverrà dopo la presentazione, tramite sistema, della copia del DURC (o altro documento equipollente) del periodo di competenza interessato da parte dell'azienda. La verifica della documentazione sarà effettuata dall'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Quando sia il sistema che l'Ente Bilaterale Regionale approveranno la pratica, L'Ente Bilaterale Regionale liquiderà gli importi dovuti.

#### **Art. 10 Erogazioni**

Le erogazioni da parte di FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite da FSBA relative al territorio di riferimento. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

#### **Art. 11 Calcolo delle prestazioni**

L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 148/2015 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) per l'anno 2016 e successivi adeguamenti come da circolare Inps.

La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

#### **Art. 12 Condizioni per l'erogazione della prestazione (regolarità contributiva)**

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

1. regolare contribuzione a FSBA da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016;
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3. verbale di Accordo sindacale.

In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.

Nel caso di ritardo nei versamenti da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale o del lavoratore.

Il controllo della regolarità contributiva viene effettuato dal sistema informatico FSBA in collaborazione con l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

#### **Art. 13 Trasferimento, trasformazione societaria, imprese neo-costituite, mutamento natura giuridica dell'impresa**

Nel caso di trasferimento o di trasformazione societaria di azienda vengono riconosciuti i requisiti oggettivi (contribuzione aziendale) e soggettivi (anzianità aziendale del lavoratore e relativa contribuzione a FSBA) maturati prima del trasferimento/trasformazione societaria.

Nel caso di imprese neo-costituite, in deroga a quanto previsto all'art. 12, fermo restando il criterio dell'anzianità del dipendente, sarà verificata la regolarità contributiva di tali imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell'impresa.

Nel caso di mutamento della natura giuridica dell'impresa (es. riconoscimento della qualifica artigiana ad impresa non artigiana) vengono applicati gli stessi criteri previsti per le imprese neo-costituite.

#### **Art. 14 Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario**

Prima di accedere all'utilizzo delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad esempio ROL, flessibilità, banca ore), si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all'utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell'anno precedente.

L'Accordo sindacale dovrà attestare l'utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente l'accesso alle prestazioni di FSBA.

#### **Art 15 Ripresa produttiva al termine della fermata**

Al termine del periodo di fermata l'azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.

#### **Art. 16 Contribuzione correlata**

Il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010 n. 183, riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni FSBA.

La relativa domanda di rimborso sarà inviata a FSBA, attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015.

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'azienda, completa degli allegati previsti, FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12, provvederà ad effettuare il rimborso della contribuzione correlata.

**Art. 17 Riserva finanziaria con finalità perequative**

E' costituita una riserva finanziaria per finalità perequative rispetto alle risorse territoriali, le cui quantità, causali e modalità di utilizzo saranno definite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione all'andamento del Fondo.

**Art. 18 Rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano**

I rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono regolamentati da un'apposita convenzione.

Roma, 7 luglio 2016

## Verbale di accordo

Roma, 30 novembre 2012


Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI  
e  
Cgil, Cisl, Uil

Premesso che l'art. 3 della Legge n. 92/2012

- mira a universalizzare i trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro promuovendo, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, due possibili modelli di Fondi bilaterali di solidarietà: il modello consistente nei fondi istituiti presso l'Inps, di cui al comma 4, ovvero, per i settori, quale quello dell'artigianato, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, i Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 ss.;
- stabilisce che in tali settori le organizzazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali possano prevedere, attraverso specifici accordi, l'adeguamento delle fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali i quali, in tal modo, diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto e quindi sistema vincolante per tutti i datori di lavoro operanti in esso, tranne che per quelli ai quali si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni;
- prevede che i predetti specifici accordi di adeguamento comunque: a) fissino un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore all'0,20%; b) determinino le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo; c) garantiscano l'equilibrio dei Fondi attraverso la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero attraverso la rideterminazione delle prestazioni;
- prevede che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali;

tenuto conto che

- nel comparto dell'Artigianato è operante, sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali nazionali e regionali, nonché dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria, un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni, che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
- le parti in epigrafe indicate, con l'Atto di Indirizzo alla Bilateralità sottoscritto il 30 giugno 2010, hanno dato avvio alla raccolta delle risorse per il finanziamento degli istituti previsti dalla bilateralità, tra cui vi è anche il sostegno al reddito;



## CONVENGONO

1) di volere dare attuazione al modello del fondo di solidarietà bilaterale "alternativo" di cui all'art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012, che dovrà riguardare tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell'Artigianato, fatta esclusione delle imprese a cui si applicano le normative in materia di integrazione salariale. A tal fine, le parti proseguiranno il confronto per la definizione di un accordo nazionale di carattere interconfederale che consenta, in considerazione delle peculiari esigenze del settore e del consolidato sistema di bilateralità esistente, di adeguare le fonti istitutive del sistema medesimo, il modello prestazionale e il funzionamento, come previsto dalla legge.

2) Nelle more della definizione di quanto previsto al punto 1), le parti, al fine di assicurare continuità di tutela per i lavoratori dipendenti del settore, in prosecuzione della prassi e della normativa vigente, intendono utilizzare quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.

In tale contesto verranno rinnovate le vigenti convenzioni regionali con l'Inps per l'utilizzo dell'Aspi in caso di sospensioni dal lavoro.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA


CASARTIGIANI


CLAAI

CGIL

CISL

UIL





## Accordo interconfederale

### Istituzione Fondo di solidarietà bilaterale ai sensi dell'art. 3, comma 14, legge n. 92/2012

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI

e

Cgil, Cisl, Uil

Premesso che l'art. 3, della Legge n. 92/2012

- prevede, nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, quali quello dell'artigianato, la possibilità di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 e ss.;
- stabilisce che in tali comparti le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni imprenditoriali possano definire, attraverso specifici accordi, l'adeguamento delle fonti istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali i quali, in tal modo, diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto e quindi sistema vincolante per tutti i datori di lavoro operanti in esso, a prescindere dal numero dei dipendenti, tranne che per quelli ai quali si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni;
- stabilisce che i predetti specifici accordi di adeguamento comunque: a) fissino un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%; b) determinino le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo; c) garantiscano l'equilibrio dei Fondi attraverso la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero attraverso la rideterminazione delle prestazioni; d) possano far confluire ai Fondi quota parte del contributo destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- stabilisce che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI sia riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali;


tenuto conto che

- nel comparto dell'Artigianato è operante, sulla base di quanto stabilito dagli Accordi interconfederali nazionali e regionali, nonché dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria, un consolidato sistema di bilateralità che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga

- prestazioni di welfare contrattuale che integrano e completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto nei contratti collettivi di categoria;
- le Parti in epigrafe indicate, con l'Atto di Indirizzo sulla Bilateralità sottoscritto il 30.06.2010, hanno dato avvio alla raccolta delle risorse per il finanziamento degli istituti previsti dalla bilateralità, tra cui vi è anche il "Fondo sostegno al reddito";
  - storicamente la bilateralità nel comparto artigiano garantisce prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori sospesi per crisi aziendali, attraverso l'integrazione di risorse di matrice contrattuale con l'indennità di disoccupazione (oggi Aspi);
  - le Parti in epigrafe, con l'Accordo interconfederale del 30.11.2012, hanno convenuto di assicurare la tutela del reddito di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe cui non si applica la normativa in materia di integrazione salariale, attraverso il Sistema dei Fondi di Solidarietà Bilaterali dell'Artigianato.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

- 1) la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale secondo il modello alternativo di cui al richiamato comma 14 dell'art.3 l. 92/2012, per tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le Parti in epigrafe, anche con meno di 16 dipendenti. Il Fondo (FSBA) sarà costituito in conformità alle normative di legge, entro il 31.12.2013, mediante EBNA, previa modifica dello Statuto di EBNA. Al Fondo potranno accedere i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici la presente intesa, degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate;
- 2) il Fondo opera mediante l'attuale modello di integrazione fra risorse pubbliche/risorse private di matrice contrattuale e combinando l'indennità erogata dal Fondo bilaterale con l'indennità di disoccupazione (Aspi);
- 3) sulla base del precedente punto 2) l'Accordo ha carattere sperimentale fino a tutto il 31/12/2015, coincidente cioè con la scadenza prevista dal comma 17 dell'art. 3 della l. 92/2012, che riconosce l'Aspi ai lavoratori sospesi per crisi aziendale, subordinatamente ad un intervento dei Fondi bilaterali di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa. Entro il 30.06.2015, le Parti si incontreranno per effettuare una verifica sulle modalità di funzionamento del Fondo;
- 4) l'aliquota di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo è definita ai sensi del comma 15 dell'art.3 della l. 92/2012, secondo le modalità che verranno stabilite dalle Parti;
- 5) il meccanismo di raccolta della contribuzione è realizzato mediante l'EBNA, secondo l'attuale sistema per la bilateralità, come previsto dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30.06.2010;

A series of handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'S', a signature that appears to be 'A. B.', a signature that appears to be 'G. B.', a signature that appears to be 'G. B.', a signature that appears to be 'R. B.', and a signature that appears to be 'M. B.' with a small '2' at the end.

6) la conferma del livello regionale per l'erogazione delle prestazioni, attraverso un sistema che, nel rispetto della legge, definisca specifiche convenzioni con i singoli Enti Bilaterali Regionali secondo l'attuale meccanismo.

7) gli amministratori del FSBA saranno nominati sulla base dei criteri stabiliti dal comma 16 dell'art. 3 della l. 92/2012, tra i quali andranno ricompresi l'aver ricoperto incarichi dirigenziali/direttivi presso Organizzazioni datoriali/sindacali e/o avere ricoperto incarichi negli organi statutari della bilateralità.

Le Parti proseguiranno il confronto al fine di completare la definizione degli aspetti attuativi della presente intesa entro il 30.11.2013, in coerenza con quanto previsto al precedente punto 1).

Roma, 31 ottobre 2013

Confartigianato Imprese

CNA



CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL

  
  
  
  
Giulio Turchello



**Accordo interconfederale applicativo dell'accordo interconfederale 31/10/2013  
per la definizione delle risorse per l'avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale  
alternativo dell'Artigianato (FSBA)**

Roma, 29 novembre 2013

Tra

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

CLAAI

e

CGIL

CISL

UIL

Le parti, in attuazione dell'accordo interconfederale del 31 ottobre 2013 e visto l'accordo interconfederale del 30 novembre 2012, che hanno stabilito la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) ai sensi del comma 14 e seguenti dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, nel ribadire che il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti di cui al punto 1) dell'accordo interconfederale 31/10/2013, cui non si applica la normativa in materia di integrazione salariale, convengono quanto segue.

1) In considerazione dell'aliquota contributiva minima prevista dal comma 15, lett. a), dell'art. 3 della legge 92/2012, pari allo 0,20%, al fine di strutturare un meccanismo di immediata applicazione e di semplice calcolo, è stabilita per ogni lavoratore dipendente una contribuzione in cifra fissa. Pertanto, l'importo di 29,00 euro previsto dalla lettera e) "Fondo sostegno al reddito", del punto 5), della delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010, dall'Atto di indirizzo sulla Bilateralità del 30 giugno 2010, nonché dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, è elevato a 34,00 euro, nell'ambito dell'importo di 61,25 € di cui alla richiamata lettera



e), lasciando invariata la quota complessiva destinata alla bilateralità pari a 125€ annui per lavoratore.

2) Le quote finora accantonate ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, pari a 29 euro per ogni lavoratore, residue al 31/12/2013, potranno, sulla base di accordi regionali, essere utilizzate per la fase di avvio del Fondo.

3) Le parti sociali provvederanno, anche mediante Ebna, a dare immediato avvio a tutti gli adempimenti necessari alla costituzione del Fondo.

4) L'accordo è sperimentale ed opererà fino al 31 dicembre 2015. Ogni 3 mesi, a partire dall'avvio delle prestazioni, il FSBA elaborerà un'analisi dettagliata sull'andamento del Fondo da sottoporre alle parti.

5) Entro il 30 giugno 2015, le parti si incontreranno per una valutazione complessiva anche in relazione alle prestazioni erogate ed alla contribuzione stabilita.

Confartigianato Imprese

CNA


Casartigiani

Clai

Cgil

Cisl

Uil



**Accordo Interconfederale per l'adeguamento delle fonti istitutive del  
Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA)**

Le Parti

Confartigianato

CNA

Casartigiani

Claii

e

CGIL

CISL

UIL

Premesso che

sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 14, della Legge 28 giugno <sup>2012</sup>, n. 92, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claii e Cgil, Cisl, Uil), con gli Accordi Interconfederali del 29/10/2012, del 30/10/2013 e del 30/11/2013 hanno adeguato le fonti normative e istitutive della propria bilateralità mediante un apposito Fondo istituito dall'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) denominato Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA), autorizzato con Decreto 9 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia (Decreto n. 86986 pubblicato in G. U. il 9 marzo 2015);

l'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che in riferimento all'artigianato, in considerazione dell'operare del consolidato sistema di bilateralità e delle peculiari esigenze del settore, con accordo sindacale stipulato tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sia possibile costituire un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo al modello dei Fondi costituiti presso l'Inps ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge, adeguando le fonti normative e istitutive del proprio fondo bilaterale.

Tutto ciò premesso, nel dare attuazione all'articolo 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, in materia di Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le Parti convengono quanto segue:

**Articolo 1**

**Campo di applicazione**

Il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie delle Parti in epigrafe, anche con meno

di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal titolo I del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Al Fondo potranno accedere anche i dipendenti delle organizzazioni sottoscrittrici la presente intesa, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

## **Articolo 2**

### **Prestazioni e durate**

Il Fondo eroga, con le durate e le causali previste dal presente accordo, la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la prestazione dell'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 971,71€ e successivi adeguamenti.

Le durate delle prestazioni previste dall'articolo 2 del presente accordo sono le seguenti:

- 13 settimane di assegno ordinario;
- 26 settimane di assegno di solidarietà.

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

## **Articolo 3**

### **Causali di intervento**

Ai dipendenti delle imprese di cui all'articolo 1 della presente intesa che, in presenza di accordo sindacale, siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, è corrisposto l'assegno ordinario di cui all'articolo 2 del presente accordo, nei seguenti casi:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- b) situazioni temporanee di mercato.

Ai dipendenti delle imprese sopra richiamate è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 2 del presente accordo nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

## **Articolo 4**

### **Aliquota contributiva**

Nel rispetto delle regole e delle procedure proprie del consolidato sistema di bilateralità e delle esigenze del comparto dell'artigianato, espressamente richiamate dall'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2016, la nuova contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% inglobando la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata a FSBA.

Dal 1° luglio 2016, tale aliquota è incrementata di una ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.

La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data del 1° luglio 2016.

  
2

**Articolo 5**

**Modalità di raccolta della contribuzione**

La raccolta della contribuzione continuerà secondo l'attuale modalità con modello F24, rigo unico, utilizzando la specifica causale "EBNA".

**Articolo 6**

**Soggetto erogatore della prestazione**

Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente accordo saranno erogate dal Fondo, attraverso l'Ente Bilaterale regionale di riferimento, fermo restando che il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare la contribuzione correlata all'Inps, con la possibilità di rivalsa dello stesso datore sul Fondo.

**Articolo 7**

**Conti regionali e Fondo di perequazione**

Viene confermato integralmente l'attuale meccanismo di raccolta e di distribuzione delle risorse, ivi compreso il Fondo di perequazione già istituito. Le quantità, le causali e le modalità di utilizzo della riserva finanziaria per finalità perequative di rilievo nazionale verranno definite dal Consiglio direttivo di FSBA in relazione all'andamento delle prestazioni del Fondo.

**Articolo 8**

**Gratuità delle cariche**


Ai componenti del Consiglio Direttivo del Fondo non spetta alcun emolumento.


Roma, 10 dicembre 2015


Confartigianato 

CNA 

Casartigiani 

Clai 

Cgil 

Cisl 

Uil 



**Accordo Interconfederale**  
applicativo dell'Accordo 10 dicembre 2015 per l'adeguamento delle fonti istitutive  
del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell'Artigianato (FSBA)

Le Parti

Confartigianato Imprese  
CNA  
Casartigiani  
Claai

e

CGIL  
CISL  
UIL

**PREMESSO CHE**

in data 10 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 148/2015;

il predetto Accordo stabilisce che, a partire dal 1/01/2016, la quota di contribuzione relativa a FSBA è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro e, a partire dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo se antecedente, è incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori;

**CONVENGONO**

fermo restando quanto già previsto dai precedenti Accordi Interconfederali in materia, dalla Delibera del Comitato Esecutivo di EBNA (del 12 maggio 2010), dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità (30 giugno 2010):

- le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono comunque tenute al versamento dei 125,00 € annui ex Delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12 maggio 2010, stabilendo che il punto c) assume il valore di 2,00 € ed il punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto per le finalità indicate nel nuovo punto e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuale della bilateralità artigiana come di seguito :

- a) Rappresentanza Sindacale di bacino..... 12,50€
- b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza..... 18,75€
- c) EBNA e funzionamento FSBA..... 2,00€
- d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva..... 31,25€
- e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)..... 27,25€
- f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.  
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.

La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1° gennaio 2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.

Le modalità operative del presente Accordo saranno definite dagli organismi di EBNA, ivi compresa la mensilizzazione delle quote.

Le Parti convengono altresì che la quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

**Norma transitoria**

Nel caso si verificassero difficoltà per effettuare il versamento nella scadenza F24 del 16 febbraio 2016, sarà possibile conguagliare alla scadenza successiva.

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

Claii

CGIL

CISL

UIL

Roma, 18 gennaio 2016

## Accordo Interconfederale per l'erogazione di prestazioni ulteriori FSBA

*Le Parti*

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

Claii

e

Cgil

Cisl

Uil

***premesse che***

- con l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, le Parti hanno adeguato le fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell'Artigianato (FSBA);
- in data 19 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro ha presentato alle Parti il nuovo Decreto Interministeriale recante disposizioni in materia di sostenibilità finanziaria, requisiti degli amministratori, criteri, requisiti degli amministratori e modalità di controllo;
- alla data odierna, il suddetto Decreto Interministeriale non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- permanendo la situazione di crisi dal punto di vista occupazionale, lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga per alcune tipologie di aziende potrebbe essere già stato completamente utilizzato;
- il d.lgs. n. 148/2015, nel combinato disposto dell'articolo 27 comma 5 lettera f) e dell'articolo 26 comma 9 lettera a), consente la possibilità di stabilire "prestazioni integrative, in termini di importo rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente";
- l'art. 3 comma 3 dello Statuto di FSBA prevede la possibilità di stabilire "eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti

*costituenti il Fondo”;*

- con Accordo Interconfederale del 13 ottobre 2015, le Parti avevano stabilito una prestazione straordinaria valida fino al 31 dicembre 2015;

***convengono che***

- per le sole imprese escluse dal Titolo I del d.lgs. n. 148/2015, rientranti nel campo di applicazione di FSBA, di cui all'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, che abbiano già esaurito completamente le prestazioni assicurate dalla CIG in deroga, è assicurata, previa sottoscrizione di specifico Accordo sindacale, per il 2016 e, comunque, fino alla entrata in vigore del Decreto Interministeriale richiamato in premessa, una prestazione straordinaria omologa alle prestazioni ordinarie di FSBA nella misura dell'80% del massimale previsto dall'art. 2 dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015;
- per la finalità prevista al punto precedente, potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse accantonate da FSBA fino al 31 dicembre 2015;
- la domanda di rimborso della contribuzione correlata dovrà essere inviata dall'azienda a FSBA attraverso gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs 148/2015.

Roma, 1 giugno 2016

**Confartigianato**

**CNA**

**Casartigiani**

**Claii**

**Cgil**

**Cisl**

**Uil**

*Luigi Basso*

*Giulio Fucini*  
*Luigi*

# ACCORDO INTERCONFEDERALE

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

e


CGIL, CISL, UIL

*Premesso che*

a. A partire dal 1° gennaio 2016, la contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) ed al Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell'Artigianato (FSBA) è stata adeguata alle disposizioni del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e viene versata attraverso un unico versamento non divisibile.

b. Il richiamato versamento unico consta di due voci:

1. una quota variabile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale destinata ad FSBA (di cui lo 0,45% a carico dell'azienda e lo 0,15% a carico del lavoratore);

2. una quota fissa di euro 7,65 mensili (pari ad euro 91,75 annui) destinate ad EBNA e totalmente a carico dell'azienda;

- c. in base ai vigenti Accordi Interconfederali in materia ed ai CCNL sottoscritti dalle Categorie delle Parti in epigrafe l'importo mensile di 25,00 euro della obbligazione alternativa è dovuto – congiuntamente alle prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa contrattuale – per ciascuno dei due strumenti della bilateralità, con la conseguenza che, ad esempio, in caso di mancata adesione alla bilateralità ed alla sanità integrativa l'impresa deve erogare al lavoratore un importo complessivo di 50,00 euro mensili per le mensilità previste dal CCNL, oltre ad assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.

*Tutto ciò premesso*

1. Le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe e che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori l'importo previsto per l'obbligazione alternativa alla adesione alla bilateralità di cui al lettera c) della premessa, potranno chiedere all'Ente Bilaterale territorialmente competente la restituzione della quota fissa versata ad EBNA per la bilateralità, fatta eccezione della quota dovuta per il funzionamento di FSBA attualmente stabilita in € 2,00 annui, prevista dall'Accordo Interconfederale 18 gennaio 2016, lettera c) delle contribuzioni ivi previste. Resta inteso che la mancata adesione al sistema della bilateralità comporta l'inapplicabilità all'impresa ed ai suoi lavoratori delle prestazioni, delle disposizioni e delle normative che dal sistema bilaterale dipendono e che sono pertanto applicabili per le sole imprese rientranti nell'ambito del sistema bilaterale. Le procedure attuative saranno indicate in specifiche determinazioni del CdA di EBNA.

GB



RB











2. Le imprese classificate con Codice Statistico Contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o inferiore a 5, fino ad oggi considerate nella sfera di applicazione di FSBA, continuano a contribuire nella misura attuale, senza variare le procedure. I versamenti saranno trasferiti agli Enti Bilaterali Territoriali secondo le procedure in essere e quelli relativi allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale saranno destinati dagli stessi Enti Bilaterali Territoriali a prestazioni di sostegno al reddito, comprensive della relativa contribuzione previdenziale, analoghe a quelle erogate da FSBA per gli aventi diritto. Le procedure attuative, in analogia a quanto già previsto per FSBA, saranno indicate in specifiche determinazioni del CdA di EBNA.
3. Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs 148/2015 nonché quelle obbligate al versamento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che aderiscono alla bilateralità del comparto artigiano o che applicano un CCNL che prevede tale adesione, continueranno a versare l'importo di 125,00 € annui, di cui ai vigenti Accordi Interconfederali in materia, con le attuali procedure. I relativi versamenti saranno trasferiti agli Enti Bilaterali Territoriali, secondo le procedure in essere, affinché assicurino le prestazioni stabilite a livello regionale. Le modalità attuative saranno indicate in specifiche determinazioni del CdA di EBNA.
4. Le somme già incassate a titolo di contribuzione FSBA relativamente alle imprese classificate con Codice Statistico Contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o superiore a 6 e successivamente tenute al versamento al FIS, saranno riversate al FIS a seguito di intesa tra FSBA e INPS.
5. Le Parti confermano che gli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni sottoscrittrici la presente intesa, e le medesime Organizzazioni, a prescindere dal Codice Statistico Contributivo attribuito dall'Inps, dalla loro natura giuridica o dalla loro classe dimensionale, potranno continuare ad effettuare i versamenti a FSBA.
6. Le Parti confermano l'impegno, nel rispetto della normativa vigente, all'individuazione di soluzioni per il versamento della contribuzione correlata dovuta per le prestazioni erogate da FSBA.



7. Le parti sono impegnate, attraverso gli organismi di Ebna, a trovare soluzioni tecniche mirate ad assicurare la puntuale ripartizione delle contribuzioni regionali aggiuntive.

ooooooo

Le Parti, con l'obiettivo di razionalizzare i meccanismi di raccolta delle contribuzioni, proseguiranno il confronto al fine di esaminare la possibilità di trasformare in misura percentuale la contribuzione a EBNA previa verifica con i Territori.

Roma, 7 febbraio 2018

CONFARTIGIANATO IMPRESE



CNA



CASARTIGIANI



CLAAI



CGIL



CISL



UIL





